



Decisione n. [REDACTED] del 16 dicembre 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente

Cons. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro Supplente

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 14 novembre 2022, in relazione al ricorso n. 7943, presentato dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] (rispettivamente “il ricorrente” e “la cointestataria”; di seguito, anche solo “i ricorrenti”) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, “l’intermediario convenuto o resistente”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. I ricorrenti riferiscono di avere acquistato, in data 8 settembre 2015 e a seguito di raccomandazione personalizzata resa dall’intermediario convenuto, obbligazioni Portugal Telecom per un valore nominale di € 50.000,00, al prezzo effettivo di € 48.810,01. I ricorrenti contestano all’intermediario convenuto l’inadeguatezza e la non appropriatezza dell’operazione d’investimento rispetto al loro livello di conoscenza ed esperienza in materia d’investimenti, nonché rispetto

alla loro propensione al rischio. Inoltre, essi si dolgono per il fatto che l'intermediario non li avrebbe informati in ordine alle caratteristiche e al livello effettivo di rischiosità delle obbligazioni loro proposte, nonché in merito alla grave situazione finanziaria in cui già versava l'emittente i titoli al tempo dei fatti. Infine, i ricorrenti contestano all'intermediario la mancata informativa ricevuta sull'andamento negativo dello strumento finanziario sottoscritto, in pendenza dell'investimento. Tanto premesso e sostenuto, i ricorrenti chiedono conclusivamente il risarcimento del danno subito, che quantificano in € 26.367,01.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio arbitrale, resistendo al ricorso. Egli tiene anzitutto a segnalare che l'operazione oggetto del ricorso odierno non è stata oggetto di consulenza, essendosi trattato di investito impartito dai ricorrenti di loro autonoma iniziativa, avvalendosi della piattaforma di *trading online* a loro disposizione. Ciò detto, il resistente sostiene che l'operazione di cui si discute fosse appropriata al livello di conoscenza ed esperienza in materia d'investimenti dichiarato dai ricorrenti nel questionario MiFID del 28 aprile 2015. Inoltre, tiene a confutare quanto contestato da controparte circa il fatto di non avere informato i clienti, al tempo, in ordine alle caratteristiche e alla rischiosità delle obbligazioni di che trattasi. A questo proposito, egli evidenzia che sulla propria piattaforma di *trading online* erano presenti le informazioni essenziali su tale strumento finanziario (ivi compreso il *rating* dell'emittente) ed un *link* per accedere a una dettagliata scheda prodotto. L'intermediario, infine, contesta la violazione di obblighi informativi successivi all'operazione oggetto del ricorso, dato che il servizio di ricezione e trasmissione di ordini prestato nei confronti dei clienti non prevedeva alcun obbligo di monitoraggio continuo sull'andamento degli strumenti finanziari detenuti. Tutto ciò premesso, il resistente chiede il rigetto del ricorso.

3. Nelle deduzioni integrative, i ricorrenti ribadiscono nella sostanza le contestazioni già avanzate nel ricorso, insistendo per il suo accoglimento.

4. Nelle repliche finali, il resistente rinnova anch'egli le proprie precedenti difese, per come già esposte in sede di prime deduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è da ritenersi fondato nei limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

2. Risulta, infatti, fondata la domanda di risarcimento del danno per la non appropriatezza dell'operazione rispetto al profilo dei ricorrenti, nonché per la mancata informazione sulle caratteristiche e sul livello di rischiosità dello strumento finanziario oggetto del ricorso. Per quanto riguarda il primo profilo, in via preliminare, rileva il Collegio che dalle evidenze disponibili in atti risulta i ricorrenti hanno disposto l'operazione controversa di propria autonoma iniziativa. Inoltre, il contratto quadro stipulato tra le parti non prevedeva la prestazione del servizio di consulenza da parte del resistente. Ciò precisato, si osserva che l'intermediario ha solo affermato ma non anche dimostrato di avere effettuato la valutazione di appropriatezza in occasione dell'operazione oggetto del ricorso, non emergendo dalla documentazione versata in atti alcun elemento attestativo in tal senso. Nè, nel caso di specie, possono dirsi sussistenti elementi idonei per ritenere provato che, nonostante l'intermediario convenuto non abbia dimostrato di avere effettuato la valutazione di appropriatezza, comunque i ricorrenti disponessero di un livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti sufficiente per cogliere con la necessaria consapevolezza il rischio che si assumevano acquistando le obbligazioni di che trattasi. Infatti, dalla documentazione versata in atti risulta che, al 31 dicembre 2015, essi avevano investito quasi tutto il loro patrimonio mobiliare detenuto presso il resistente nelle sole obbligazioni oggetto del ricorso odierno; circostanza in sè sintomatica di una limitata conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

3. Per quanto riguarda, poi, il profilo della mancata informazione, va premesso che questo Collegio ha reiteratamente avuto modo di precisare che l'intermediario che presta servizi d'investimento è obbligato a informare la clientela sulle caratteristiche e la rischiosità dello specifico strumento finanziario acquistato anche quando questi operano di loro autonoma iniziativa avvalendosi della

piattaforma di *trading online*. A questo fine, l'intermediario è chiamato a produrre in questa sede ogni idoneo elemento probatorio attestativo della circostanza di aver reso visibile al cliente una scheda informativa completa ed esauriente, opportunamente subordinando la conclusione dell'operazione alla previa presa visione della scheda stessa. Ebbene, anche con riguardo a tale aspetto il resistente ha solo allegato ma non ha anche dimostrato di avere messo a disposizione dei ricorrenti la scheda prodotto delle obbligazioni prima che essi disponessero l'operazione d'investimento in esame. Pertanto, anche sotto questo profilo, il resistente non ha congruamente dimostrato di avere agito con tutta la specifica diligenza esigibile in base alla normativa di settore.

4. Accertati, in conclusione, gli inadempimenti dell'intermediario in relazione all'operazione di che trattasi e ritenuto che essi abbiano avuto una decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento dei ricorrenti, si può allora ragionevolmente ritenere che, se l'odierno resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, i ricorrenti si sarebbero astenuti dal disporre l'operazione di investimento qui in esame. Pertanto, essi hanno diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari alla differenza tra il controvalore investito (€ 48.810,01), la cedola *medio tempore* incassata nel mese di novembre del 2015 (€ 1.850,00) e il controvalore che essi hanno ottenuto dalla vendita dei titoli il 1° febbraio 2018 (€ 20.593,00). La somma così determinata, pari a € 26.367,01, deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 4.561,49, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 30.928,50, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente